



## **IL RISCHIO AMBIENTE**

(aggiornamento febbraio 2008)

---

1. **Protocollo d'intesa ANIA/Confindustria in tema di ecocertificazione**
2. **Direttiva 2004/35/CE Danno ambientale**
3. **Testo Unico ambientale - D.Lgs. 152/06**
4. **Direttiva Seveso ter in materia di rischi di incidente rilevante**

## **1. PROTOCOLLO D'INTESA ANIA/CONFINDUSTRIA IN TEMA DI ECOCERTIFICAZIONE**

Il 10 marzo 2004 è stato sottoscritto con Confindustria un protocollo di intesa in collaborazione con il Pool R.C. Inquinamento, volto a favorire la diffusione tra le imprese italiane dei processi di ecocertificazione ambientale, anche tramite la previsione di condizioni contrattuali agevolate per la sottoscrizione di polizze assicurative di responsabilità civile inquinamento. In particolare, la certificazione ambientale permette il riconoscimento di quelle aziende che hanno attivato meccanismi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento.

Aggiornamento gennaio 2008

In merito all'accordo Ania-Confindustria, le aziende che hanno comunicato la certificazione Iso 14.001 od Emas sono 270 così suddivise:

153	AZIENDE DI TRATTAMENTO RIFIUTI
50	CHIMICHE
35	METALMECCANICHE
11	VARIE
5	PETROLIFERE
5	TESSILI
4	ALIMENTARI
3	EDILI
3	ENERGIA
1	TRASPORTI

## **2. DIRETTIVA 2004/35/CE DANNO AMBIENTALE**

Il 30 aprile 2004 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

L'Ania ha seguito attivamente fin dalle origini, in stretta collaborazione con Confindustria, l'iter del provvedimento attraverso continui contatti e confronti sia con il Comitato Europeo delle Assicurazioni che con le istituzioni nazionali competenti (Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Politiche Comunitarie, Ministero delle Attività Produttive, Confindustria) con l'obiettivo di elaborare una disposizione che potesse essere condivisa da tutte le realtà a diverso titolo coinvolte.

Ha richiesto particolare attenzione l'originaria previsione - a lungo dibattuta a livello europeo a causa della mancanza dei presupposti tecnico-operativi necessari per l'assicurabilità dei rischi in questione - di inserire un meccanismo di garanzie assicurativo-finanziarie obbligatorio.

Gli sforzi compiuti avevano già condotto a esiti favorevoli il 20 febbraio 2004, quando il Parlamento Europeo e il Consiglio avevano approvato, in sede di conciliazione, un testo comune che proponeva una impostazione volontaristica in merito alle garanzie assicurativo-finanziarie.

Nel testo definitivo della direttiva - cui gli stati membri dovranno conformarsi entro il 30 aprile 2007 - in particolare all'articolo 14 (Garanzia finanziaria) viene mitigato il coinvolgimento del comparto assicurativo in quanto si prevede che:

- *Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare lo sviluppo, da parte di operatori economici e finanziari appropriati, di strumenti e mercati di garanzia finanziaria, compresi meccanismi finanziari in caso di insolvenza, per consentire agli operatori di usare garanzie finanziarie per assolvere alle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva.*
- *Anteriormente al 30 aprile 2010 la Commissione presenta una relazione in merito all'efficacia della direttiva in termini di effettiva riparazione dei danni ambientali e in merito alla disponibilità a costi ragionevoli e alle condizioni di assicurazione e di altri tipi di garanzia finanziaria per le attività contemplate dall'allegato III. La relazione esamina anche relativamente alla garanzia finanziaria i seguenti aspetti: un approccio graduale, un massimale per la garanzia finanziaria e l'esclusione di attività a basso rischio. Alla luce di tale relazione e di una valutazione approfondita dell'impatto, che include un'analisi costi/benefici, la Commissione presenta, se del caso, proposte per un sistema di garanzia finanziaria obbligatoria armonizzata.*

### **3. TESTO UNICO AMBIENTALE - D.LGS. 152/06**

Il 6 dicembre 2005 il Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole al Testo Unico sull'ambiente redatto da una apposita commissione di 24 "saggi" ed approvato dal Parlamento il 24 novembre 2005.

In un solo provvedimento si è inteso semplificare, razionalizzare e coordinare (anche tramite il recepimento di otto direttive comunitarie che ancora non sono entrate a far parte del nostro ordinamento) la legislazione ambientale in cinque capitoli:

*Vas, Via, Ipcc / Difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche / Rifiuti e bonifiche / Tutela dell'aria / Danno ambientale.*

Il Testo Unico è stato esaminato dalle Commissioni Parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata.

Il Governo ha varato il 10 febbraio 2006 in via definitiva il testo del corposo provvedimento (700 pagine, 318 articoli e 47 allegati).

Il 21 marzo 2006 il Quirinale ha chiesto al Governo chiarimenti sul rispetto delle competenze regionali e sul parere negativo espresso dalla Conferenza Stato- Regioni. A seguito di tale intervento sono state effettuate alcune modifiche al testo che è stato nuovamente approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 marzo.

In data 4 aprile il testo è stato firmato dal Presidente della Repubblica ed è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 96 alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006.

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 26.6.2006, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio avvisa che 17 decreti ministeriali ed interministeriali attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono efficaci. Tali decreti, infatti, non essendo stati a suo tempo inviati per essere sottoposti al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti,

ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non sono stati registrati dal predetto organo e, pertanto, non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti.

Relativamente al testo unico attualmente in vigore l'interesse degli assicuratori è particolarmente focalizzato sulla ultima parte "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente" (artt. 299 - 318).

Nell'ambito dei citati articoli vengono recepiti i contenuti la direttiva **2004/35/CE** con una serie di definizioni (compresa quella del danno ambientale che ha sostituito quella di cui all'art. 18 legge 349/86 abrogata) e di esclusioni di operatività alla norma.

Viene inoltre previsto a carico dell'operatore (art. 304) un obbligo di intervento preventivo anche quando il danno ambientale non si sia ancora verificato, ma esista comunque una minaccia imminente che si verifichi, o di immediato ripristino ambientale (art. 305) per "controllare, circoscrivere od eliminare qualsiasi fattore di danno per prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali", sostenendone i relativi costi salvo che l'operatore provi di non aver causato il danno ambientale.

In tali situazioni (art. 309) di pericolo o imminente pericolo, gli enti regionali / locali ma anche i soggetti legittimati a richiedere l'adozione di misure di tutela del territorio e le associazioni non governative di protezione dell'ambiente possono presentare al Ministero dell'Ambiente denunce e osservazioni e richiedere l'intervento dello stesso a tutela dell'ambiente.

Il Ministero dell'Ambiente - in via alternativa (art. 311) alla costituzione di parte civile nel processo penale per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica o, se necessario, per equivalente patrimoniale - può procedere all'emanazione di un'ordinanza / ingiunzione immediatamente esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dei responsabili del fatto.

All'art. 318 3° comma viene infine prevista l'emanazione di apposito decreto "per la definizione di idonee misure di garanzie e per lo sviluppo dell'offerta dei relativi strumenti" ai fini dell'assolvimento della responsabilità degli operatori.

### **Primo decreto correttivo del T.U. Ambientale**

Sulla G.U. n. 274 del 24.11.2006 è stato pubblicato il D.Lgs 8.11.2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale». Si tratta del primo decreto correttivo ed integrativo del Codice dell'ambiente (D. Leg.vo 152/2006); si ricorda peraltro che lo scorso 12.10.2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato un secondo schema di decreto legislativo correttivo, che riguarda la parte terza e la parte quarta del Codice dell'ambiente.

Con il primo decreto pubblicato in G.U., ed entrato in vigore dal 25.11.2006, vengono disposte:

- la proroga delle Autorità di bacino nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della Parte terza del Codice e della revisione della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo;
- la soppressione dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti;
- la proroga da sei a 12 mesi del termine per l'adeguamento dello Statuto del Consorzio nazionale imballaggi (Conai) ai principi contenuti nel decreto, in

particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché quelli di libera concorrenza nelle attività di settore.

### **Secondo decreto correttivo del T.U. Ambientale**

Si tratta del decreto legislativo n. 04/08 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Il decreto, che era stato approvato in Consiglio dei Ministri il 21 dicembre scorso, attua la legge n. 308/2004 (delega al Governo "il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione") e modifica alcune parti del decreto legislativo 152/2006.

Nello specifico:

- l'art. 1 modifica le parti prima e seconda (Disposizioni comuni - VAS - VIA - IPPC), aggiungendo i principi sulla produzione del diritto ambientale, dell'azione ambientale, dello sviluppo sostenibile, di sussidiarietà e leale collaborazione; abrogando gli articoli da 4 a 52 con l'introduzione, tra l'altro, di tempi certi per il procedimento di VIA e l'eliminazione del ricorso alla procedura del silenzio rigetto.;
- l'art. 2 modifica le parti terza e quarta (Difesa del suolo - Acque) con l'introduzione di novità in materia di scarichi, rifiuti e bonifiche, come l'introduzione dell'art. 181 bis "Materie, sostanze e prodotti secondari" e dell'art. 206 bis che istituisce l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, oltre all'esonero dal MUD per le imprese fino a 10 dipendenti, solo per i rifiuti non pericolosi. Si segnala anche la modifica apportata all'Allegato I al Titolo V della parte quarta in merito ai criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito – specifica;
- l'art. 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria;
- l'art. 4 contiene le disposizioni transitorie e finali tra cui sono previste:
  - o l'applicazione delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento ai progetti per i quali il procedimento di VIA è in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
  - o la sostituzione degli allegati da I a V della parte II del decreto legislativo 152/2006 con gli allegati da I a VII del decreto legislativo 4/2008 sui progetti da sottoporre a VIA e sui contenuti dei rapporti ambientali e dello studio di impatto ambientale.

Con la sua entrata in vigore saranno introdotte importanti novità nel settore dell'edilizia, soprattutto in materia di terre e rocce da scavo, nonché di procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS).

È opportuno ricordare che il provvedimento è stato emanato anche per rispondere alle contestazioni formulate all'Italia dalla UE (cause C-194/05, C-195/05 e C-263/05 ) in merito alle norme italiane che, in violazione delle norme comunitarie sui rifiuti, escludevano da questa categoria le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali

provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti. Si tratta peraltro di norme che si riferiscono al regime legislativo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 152/2006, il quale permette il riutilizzo di terre e rocce da scavo al di fuori del regime dei rifiuti sempre che vengano rispettate una serie di condizioni.

#### **4. DIRETTIVA SEVESO TER IN MATERIA DI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE**

Nel 1976 il gravissimo incidente di Seveso fece emergere in tutta la sua drammatica urgenza la necessità di una seria e rigorosa regolamentazione degli aspetti legati alla sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, che portò all'emanazione della Direttiva 1982/501/CE (denominata comunemente Seveso I e recepita in Italia con il DPR 175/88). Il costante impegno comunitario su questo tema strategico continuò ininterrotto e nel 1996 venne emanata la Direttiva 1996/82/CE (denominata Seveso II e recepita in Italia con il D.Lgs. 334/99) contenente una serie di importanti ed innovative scelte tecniche e gestionali mirate alla mitigazione dei rischi di incidente rilevante, che tra le tante novità introdotte allargò ulteriormente l'ambito di applicazione a categorie di stabilimenti non ricomprese nella Seveso I. Ma è stato ancora un catastrofico incidente, e precisamente l'evento di Tolosa del 2001, che con i suoi 28 morti, 2000 feriti e 22000 evacuati ha riportato in prima pagina il tema della sicurezza negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

E' in questo scenario che la Comunità europea ha pubblicato la Direttiva 2003/105/CE, denominata Seveso III ma che prevedibilmente passerà alla storia come Tolosa I (Gazzetta ufficiale UE n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0097 - 0105).

La stessa è stata recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo n. 238 del 21 settembre 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21.11.2005 - Suppl. Ordinario n. 189) "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

In estrema sintesi ecco le principali novità introdotte dalla Seveso III:

- *modifica del campo di applicazione con estensione ad alcuni settori non ricompresi nella precedente direttiva;*
- *proposta di emanazione di nuove direttive collegate alle tematiche di elaborazione dei Rapporti di Sicurezza ed al controllo dell'urbanizzazione;*
- *informazione alla popolazione estesa a tutte le strutture frequentate dal pubblico;*
- *estensione degli adempimenti gestionali, già previsti per le aziende interessate, anche alle imprese subappaltatrici che lavorino nello stabilimento;*
- *revisione dei limiti delle sostanze per l'applicabilità della norma.*

Al provvedimento seguiranno i relativi decreti attuativi.